

Allegato "A" n.15796 della Raccolta -----

----- S T A T U T O -----

Art. 1 (origine, denominazione, natura, sede) -----

-- 1. La Fondazione "Istituzioni di assistenza riunite Galletti - Abbiosi Mons. Giulio Morelli Pallavicini Baronio", trae origine dalla fusione della: -----

-a) Fondazione "Istituzioni di assistenza riunite Galletti Abbiosi - Mons. Giulio Morelli" (derivante dalla fusione dell'Orfanotrofio Galletti Abbiosi fondato nel 1864 dal Conte Carlo Galletti Abbiosi con l'Istituto Mons. Morelli fondato nel 1919 da vari cittadini fra cui l'Arcivescovo di Ravenna e Don Giulio Morelli), dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile attribuita con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 392 del 12 maggio 1995; -----

- b) Fondazione "Pallavicini Baronio" (fondata nel 1880 dal Conte Domenico Baronio Rasponi Bonanzi), dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile attribuita con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 442 del 24 maggio 1994; -----

-- 2. La Fondazione ha sede in Ravenna, Via San Gaetanino n. 32. -----
-- 3. La Fondazione è Istituzione di assistenza con personalità giuridica di diritto privato attribuita, ai sensi dell' art.12 del Codice Civile ora abrogato, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna Progr.n.1586/1997 Prot.n. Soc/97/31349 del 9 settembre 1997 e non ha finalità di lucro. -----


Art. 2 (settori di intervento) -----

1. La Fondazione svolge attività assistenziali a favore di minori residenti nel Comune di Ravenna e nei Comuni della Provincia, nonché a favore di anziani residenti nel Comune di Ravenna. -----

Art. 3 (modalità di intervento a favore dei minori)

-- 1. le attività a favore dei minori vengono svolte tramite servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali o altre forme di intervento finalizzate alla promozione umana, sociale e culturale, ivi compresa la gestione di scuole o doposcuola per l'infanzia. -----

-- 2. Hanno titolo di preferenza nella fruizione delle attività di cui al comma 1 i minori in condizioni di disagio psichico, familiare o sociale. ---





Art. 4 (modalità di intervento a favore degli anziani) -----

- 1. le attività a favore degli anziani vengono svolte tramite servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali o altre forme di sostegno finalizzate alla tutela e valorizzazione delle persone anziane, ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica. -
- 2. La Fondazione assicura agli utenti una residenza confortevole e prestazioni socio assistenziali adeguate alle loro esigenze psicofisiche, relazionali e sociali, garantendo occasioni di socializzazione e riattivazione. -----
- 3. L'assistenza sanitaria di base è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente. -----

Art. 5 (modalità generali di intervento) -----

- 1. Le modalità di ammissione alla fruizione dei servizi e le modalità di funzionamento degli stessi sono stabilite negli appositi regolamenti interni.
- 2. Ferma restando la libertà di coscienza, le attività della Fondazione si ispirano ai valori della religione cattolica e si caratterizzano per il rispetto assoluto della persona e per la rigorosa professionalità degli operatori. -----

Art. 6 (risorse) -----

- 1. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante: -----
 - a. le rette delle persone assistite; -----
 - b. il contributo dei Comuni per le persone bisognose; il contributo delle A. USL, ai sensi della normativa vigente, per i minori a rischio e per le persone non autosufficienti; -----
 - c. l'utilizzazione del patrimonio e delle relative rendite. -----

Art. 7 (Consiglio di Amministrazione) -----

- 1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione così costituito: -----
 - a. l'Arcivescovo di Ravenna o un suo delegato, con funzione di Presidente; -----
 - b. due Membri designati dal Capitolo Metropolitano; -----
 - c. il Maggiore dei Parroci Urbani o suo delegato;
 - d. il Parroco di S. Pietro Maggiore o suo delegato; -----
 - e. un Membro designato dal Collegio dei Parroci Urbani; -----
 - f. due Membri designati dal Comune di Ravenna; --
 - g. due Membri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; -----

- h. il Primo Massaro della Casa Matha, o suo delegato. -----

-- 2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. ---

-- 3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. -----

-- 4. I componenti il Consiglio di Amministrazione, per l'attività da loro svolta, non percepiscono nessun compenso salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio. -----

Art. 8 (funzioni del Consiglio di Amministrazione) -----

-- 1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione. -----

-- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quando occorra, la modificazione dello statuto nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al seguente art.16. -----

Art. 9 (funzioni del Presidente) -----

-- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio:

- a. convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, e lo presiede; -----

- b. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie; -----

- c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; -

- d. adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone nel tempo più breve, al Consiglio, per la ratifica; -----


- e. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione. -----

-- 2. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di nomina, e in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età. -----

Art. 10 (riunioni) -----

-- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e opportuno o qualora almeno due Consiglieri ne facciano richiesta scritta. -----

-- 2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto - che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione - e contenere l'indi-





cazione dell'ordine del giorno da trattare. -----

Art. 11 (validità delle riunioni e deliberazioni) -----

-- 1. le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi Membri. -----

-- 2. le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Art. 12 (verbali) -----

-- 1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. ---

Art. 13 (bilancio) -----

-- 1. L'esercizio finanziario della Fondazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

-- 2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce e approva il conto consuntivo entro il 30 giugno di ciascun anno. -----

Art. 14 (pagamenti) -----

-- 1. I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente (o, in difetto, del Consigliere anziano) e del segretario. -----

Art. 15 (Revisori dei conti) -----

-- 1. Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione è affidato a tre Revisori dei conti nominati: -----

- a. uno, il Presidente, dall'Arcivescovo di Ravenna; -----

- b. uno dal Collegio dei Parroci Urbani; -----

- c. uno dal Comune di Ravenna. -----

-- 2. I Revisori esaminano il conto consuntivo e compiono le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione. -----

-- 3. I Revisori dei conti sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati. -----

Art. 16 (modificazione dello Statuto) -----

-- 1. Ai sensi del disposto congiunto dell' art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e dell' art.5 della L.R. 23 novembre 1987 n.35 la modificazione dello Statuto è approvata dalla Regione. -----

-- 2. Nessuna modificazione statutaria può essere deliberata o approvata in deroga al disposto del comma terzo dell'art. 1 del presente Statuto. -----

Art. 17 (disposizione finale) -----

-- 1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative di cui al Codice Civile, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza. --
F.to: +Giuseppe Verrucchi -----
F.to: Gian Paolo Toscano Rivalta Notaio -----

E copia conforme all'originale nei miei atti.

Ravenna, 22.12.2003

Gian Paolo Toscano

